

I DPCM anti-Covid di Giuseppe Conte: qualche riflessione su lingua e comunicazione pubblica anche in chiave didattica

CLAUDIO GIOVANARDI

Giuseppe Conte's anti-Covid DPCMs: some reflections on language and public communication, as well as insights from an educational point of view

This paper analyzes selected passages of the DPCM (Decree of the President of the Council of Ministers) from the 3rd December 2020 and highlights its linguistic difficulty and communicative ineffectiveness. It then offers suggestions for its rewriting by employing the principles of clarity and communicative essentiality, from which useful teaching practices can be derived.

L'articolo analizza alcuni passi del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 3 dicembre 2020 per evidenziarne la difficoltà linguistica e l'inefficacia comunicativa. Ne offre quindi proposte di riscrittura improntata ai principi di chiarezza ed essenzialità comunicativa, da cui possono derivare utili pratiche didattiche.

CLAUDIO GIOVANARDI (claudio.giovanardi@uniroma3.it) è professore ordinario di Linguistica italiana all'Università Roma Tre. È accademico della Crusca e socio ordinario dell'Arcadia. Tra i suoi titoli più recenti: *Saggi sulla lingua letteraria tra Ottocento e Duemila* (Firenze, Cesati, 2020); *L'italiano. Strutture, comunicazione, testi* (Milano, Pearson, 2022 seconda ed.; con Elisa De Roberto)

1. Introduzione

La caratteristica più saliente del linguaggio giuridico-burocratico è il forte impatto che ha nella comunicazione pubblica, ovvero quel tipo di comunicazione che, prodotto da un ente pubblico o privato, si rivolge alla comunità dei cittadini italiani nel suo insieme, orientandone e determinandone azioni e comportamenti¹. Nonostante i generosi tentativi svolti negli ultimi decenni per semplificare e “umanizzare” il linguaggio della burocrazia, sembra ancora di trovarci, in molte circostanze, immersi in quella “anti-lingua” denunciata da Calvino diversi decenni or sono². A poco sembra essere servito il *Manuale di stile dei documenti amministrativi* (Fioritto 2009; si veda anche MEF 2002); come pure un’esperienza poco imitata è stato il lavoro di revisione linguistica della bolletta della luce (De Mauro, Vedovelli 1999). Anche nella riflessione linguistica si procede per mode e negli ultimi anni l’interesse per la trasparenza della comunicazione pubblica sembra essersi attenuato in favore di altri temi (quelli legati al *gender* su tutti)³.

La pandemia da Sars-CoV-2 ha però (purtroppo) riaperto i riflettori sull’importanza che la comunicazione tra classi dirigenti e cittadini si svolga nel modo il più possibile trasparente, esigenza ancora più acuta essendo in ballo la salute di tutti. Nessuno, quindi, deve essere tagliato fuori o messo in difficoltà nel capire da un lato le cause di diffusione del virus, e dall’altro le misure preventive da adottare per il suo contenimento. Il mondo della scuola è stato investito in pieno dalle varie ondate epidemiche dei mesi passati; si è dovuta allestire, spesso in contesti disagiati, la didattica a distanza; si sono incrinati meccanismi didattici e di interazione sociale collaudati da quando la scuola è fortunatamente diventata un fenomeno di massa. Con questo voglio dire che gli adolescenti si sono dovuti in ogni caso confrontare con la massa di notizie (non sempre vere), informazioni (non sempre corrette), disposizioni

¹ Dar conto di una bibliografia esauriente sul linguaggio giuridico e sul linguaggio burocratico è praticamente impossibile. Mi limiterò, pertanto, a rinviare ai vari volumi pubblicati da Sergio Lubello sull’argomento, ciascuno dei quali è ricco di indicazioni bibliografiche aggiuntive: Lubello 2014; 2017; 2021.

² Si veda Calvino 1980: 116-126, che riprende un precedente articolo pubblicato in «Il Giorno» del 9 febbraio 1965.

³ A dire il vero dal 2015 è attivo il gruppo Incipit, che ha sede presso l’Accademia della Crusca, e che si occupa di proporre sostituti italiani per i tanti neologismi angloamericani che pervadono la comunicazione pubblica. Il gruppo, coordinato dal Presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini, produce periodicamente dei comunicati stampa (sinora in tutto ventidue) nei quali espone i motivi per cui sarebbe opportuna la sostituzione del forestierismo e con quale parola o espressione italiana potrebbe essere rimpiazzato. In particolare nei comunicati 18, 20 e 22 ci si sofferma su anglicismi legati in qualche modo alla pandemia come *booster*, *preparedness*, *readiness*, *gamification*, *mentoring* e altri.

(non sempre coerenti) che hanno scandito i giorni più neri della pandemia nei giornali, in televisione e nelle reti sociali. La variegata congerie di testi che ne è scaturita ha messo a dura prova la capacità di comprensione dei cittadini meno esperti (tra cui i ragazzi). Il presente lavoro analizza in prima istanza i caratteri linguistici dello strumento legislativo noto come DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), balzato agli onori della cronaca in tempi di emergenza sanitaria; in secondo luogo si tenterà di suggerire alcune ricadute didattiche legate ai testi giuridici-burocratici.

2. La lingua dei DPCM anti-Covid

Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) è una fattispecie di atto legislativo legato allo stato d'emergenza che ha caratterizzato questi tristi tempi di pandemia innescata dal Coronavirus Sars-CoV-2 (questa la corretta dicitura scientifica, anche se ormai tutti lo chiamiamo Covid, abusando di un acronimo inglese che in realtà significa 'malattia da Coronavirus')⁴. Nella percezione pubblica (grazie anche alla fanfara dei media) il DPCM è apparso come l'erede dell'antico istituto dell'editto, ovvero come un qualcosa immediatamente esecutivo e svincolato da successive ratifiche parlamentari. Finalmente, insomma, tra il capo e il popolo s'instaura un filo diretto, senza che sia necessaria la mediazione di "scribi" e "sacerdoti", ovvero coloro che hanno le competenze necessarie per una corretta *interpretatio legis*. Tutti ricorderanno le attese ansiose, talvolta protratte per ore, che l'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte comparisse davanti ai teleschermi per dettare la linea e illustrare i contenuti dei vari decreti. Eravamo nel momento più acuto della pandemia, nel corso del 2020, il periodo del confinamento e poi delle zone rosse, con pesanti limitazioni alle nostre possibilità di spostamento e di interazione sociale. Fu allora che l'Italia scoprì nuove locuzioni come *didattica a distanza* e *lavoro agile* (più noto come *smart working*); entrambe le modalità hanno avuto e avranno pesanti ricadute sul senso di appartenenza e sul sentimento di comunità che hanno da sempre caratterizzato la vita scolastica dei giovani e l'attività lavorativa degli adulti.

Il DPCM, come si è detto, è uno strumento legislativo utilizzato per fare fronte a situazioni emergenziali; necessita pertanto di un dettato chiaro e immediatamente fruibile da tutti senza incertezze. Proprio perché fortemente impattanti sulle abitudini di vita quotidiane e sulle scelte dei cittadini in merito non solo alle misure sanitarie da osservare, ma addirittura relativa-

⁴ Vi sono già diversi contributi sulla lingua della pandemia. Mi limito a segnalare: Bonomi, Piotti 2020; Antonelli 2020; Marri 2020; Sgroi 2020. Su alcune parole della pandemia mi permetto di rinviare a Giovanardi 2021.

mente al numero e alla qualità delle persone da poter invitare a casa propria (si ricorderà l'eco delle polemiche suscitate dal termine *congiunti* con cui si indicava l'unica categoria di persone frequentabili durante le festività natalizie), questi DPCM, e sottolineo *almeno questi* DPCM, avrebbero dovuto essere improntati a una chiarezza linguistica ed espositiva a dir poco cristallina. Ma il condizionale passato che ho appena usato, *avrebbero dovuto*, fa subito intendere che, almeno per me, questo fondamentale requisito democratico di trasparenza comunicativa non c'è stato nella misura necessaria. Trovo questo fatto particolarmente grave, e cercherò di spiegare brevemente il perché.

Agli atti legislativi più consueti pubblicati regolarmente nella «Gazzetta ufficiale» difficilmente il cittadino “normale” ha un accesso diretto; il più delle volte vi è chi fa da interprete tra il “legalese” e il cittadino stesso (gli scribi e i sacerdoti, appunto). Insomma, l'*interpretatio legis* è, ad esempio, una delle funzioni fondamentali che si demandano al proprio avvocato. Naturalmente non sempre si accede alla «Gazzetta Ufficiale» col proprio avvocato al seguito; in alcuni casi, infatti, per un determinato testo normativo o regolativo si ha una competenza specifica, anche se circoscritta. Penso ad esempio alla fattispecie del bando di un concorso, la cui consultazione è desultoria e mirata soprattutto ad alcuni articoli specifici: requisiti di partecipazione, tempi e modalità della presentazione della domanda e dei titoli, possibili motivi di esclusione. I testi di legge, infatti, appartengono al tipo dei testi regolativi o prescrittivi: si tratta di testi che, per la loro stessa costituzione, non necessitano di una lettura integrale, ma piuttosto selettiva. *Si parva licet*, pensiamo al “bugiardino” dei farmaci: credo che, al di là di sempre possibili idiosincrasie, a nessuno salti in mente di leggerlo per intero, ma solo nelle parti più direttamente operative: modalità di assunzione, effetti collaterali e così via.

Ma i DPCM di Conte (in ragione dell'emergenza sanitaria) avevano un carattere diverso: pretendevano, per chi non si accontentava delle sommarie indicazioni ricavate dalla televisione, una lettura diretta, perché si doveva capire se e come ci si poteva spostare da casa, dove fare la spesa, se si poteva raggiungere la seconda casa, se si poteva andare a trovare la mamma anziana residente fuori comune o fuori regione. Ma, ancor più dettagliatamente, si dovevano spulciare gli allegati per capire la distanza tra i tavoli in un ristorante, quante persone potessero entrare in un negozio, quali *caveat* dovessero essere esposti sulle vetrine dei negozi, come dovesse sistemare i banchi in chiesa il povero curato di città o di campagna. Per non dire del numero massimo di invitati e della loro configurazione anagrafica con cui poter brindare a Natale o a Capodanno.

Una precettistica minuziosissima, da conoscere articolo per articolo, comma per comma, sillaba per sillaba. La legge è nuda di fronte al cittadino: non ci sono mediazioni, non ci sono gli scribi e i sacerdoti pronti a inter-

pretare la Scrittura sacra. Da un lato la legge con le sue parole, dall'altro il cittadino che deve (dovrebbe?) capirle e trasformarle in azioni conseguenti.

Come deve essere scritto un testo per risultare facilmente comprensibile a una platea di milioni di persone molto variegata per bagaglio di conoscenze pregresse e livello d'istruzione? Deve essere ispirato a criteri di chiarezza, di pertinenza, di corretta sequenzialità logica⁵. Più in particolare, deve poggiare su due capisaldi: una sintassi snella, di stampo eminentemente paratattico, e un lessico il più possibile comprensibile, il che non significa, attenzione, semplificato, ma depurato di inutili tecnicismi burocratizzanti. Del resto questo non è certo un tema nuovo. Si è già detto sopra che all'inizio degli anni Novanta giuristi e linguisti illuminati (penso, fra tutte, alle figure di Sabino Cassese e Tullio De Mauro) posero con forza il problema della semplificazione linguistica nei testi della pubblica amministrazione. Furono elaborati manuali di stile, linee guida, raccomandazioni operative: ma tutto è rimasto, almeno in gran parte, lettera morta.

Ma è tempo di entrare nel merito. Preciso che, per ragioni di brevità, limiterò la mia analisi a un solo DPCM, ma che le considerazioni svolte si attagliano perfettamente a tutti gli altri testi consimili. Avrò anche modo di accennare, sia pure di sfuggita, al DPCM emanato da Draghi appena insediatosi come nuovo Presidente del Consiglio nel febbraio del 2021.

Il DPCM del 3 dicembre 2020, passato alla storia come il DPCM di Natale, esordisce con il seguente articolo, di cui riporto il primo comma:

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
- b) per i bambini di età inferiore a sei anni
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Mamma li turchi!, si sarebbe detto una volta. Non saprei da dove cominciare, perché tante sono le cose da osservare in un numero così contenuto di righe e di parole. Già la prima frase presenta alcune criticità da diversi punti

⁵ Anche sui principi della testualità la bibliografia è amplissima. Mi limito a segnalare il recente Antonelli, Motolese, Tomasin 2021 ricchissimo di indicazioni bibliografiche.

di vista. «Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19» contiene tre volte la preposizione *del / della / del*; inoltre il plurale *ai fini* appare improprio visto che il fine è uno solo (il contenimento della diffusione del virus); si nota, ancora, una grave (perché si tratta pur sempre di un testo di legge) imprecisione, perché il virus non si chiama, come s'è detto all'inizio, COVID-19. Ma il peggio è in arrivo, perché il periodo che segue sarebbe stato scelto da un Italo Calvino redivivo come triste esempio di un brutto "burocrate". Sorvoliamo sull'impetito *è fatto obbligo*, ma non sulla perifrasi pseudo-tecnica «dispositivi di protezione delle vie respiratorie», la cui finta tecnicità è dimostrata dal fatto che poche righe sotto si dice di «uso della mascherina». Allora delle due l'una: o *dispositivi di protezione delle vie respiratorie* è un iperonimo rispetto a *mascherine*, nel senso che non tutti i dispositivi sono necessariamente mascherine, come non tutte le abitazioni sono appartamenti, e allora è sbagliato usare il termine *mascherine*; oppure è un sinonimo, ma se è un sinonimo, perché usare quella faticosa perifrasi, dal momento che si dispone del trasparentissimo *mascherine*?

Ma più ci inoltriamo nel testo, più le difficoltà aumentano. Il ragionamento si inerpica faticosamente quando si comincia a enumerare le eccezioni all'uso della mascherina. Rileggiamo:

nonché obbligo di indossarli [i dispositivi] nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Intanto noto la passione indomabile dell'estensore del testo per la congiunzione *nonché*, che gli deve essere apparsa, in questo come nei precedenti DPCM, particolarmente *glamour*, visto l'uso esclusivo che ne viene fatto. In realtà, per un semplice gusto di *variatio*, sarebbero perfettamente intercambiabili altre soluzioni come *e anche*, *e inoltre*, per non dire di una struttura correlativa come *sia... sia*, ma mi rendo conto che anche il "legalese" ha le sue predilezioni. Continuo sottolineando la vaghezza di una formulazione come «a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi». Cosa si intende con *caratteristiche dei luoghi* e quali potrebbero essere le *circostanze di fatto* richiamate? Il *modo continuativo* che misura di tempo è? Dieci minuti, un'ora, una settimana? La *condizione di isolamento* richiama una condizione fisica o psichica? Che diamine vuol dire *condizione di isolamento*? Forse si voleva dire *una distanza sufficiente*? Io credo che quando un testo legislativo suscita così tanti interrogativi interpretativi in così poche righe è evidentemente un testo mal concepito e peggio scritto. Proseguiamo con quel *salvezza*, che è una voce

poco trasparente col valore di ‘salvaguardia’, ‘osservanza’ o ‘rispetto’. Dopo di che dobbiamo cercare di capire il nesso che lega l’isolamento di una persona in un parco davanti ad estranei alle attività economiche produttive, amministrative e sociali di cui si invoca la salvaguardia dei protocolli, insieme ai protocolli per mangiare e bere. La realtà è che il collegamento sintattico attraverso la coordinata copulativa «e comunque con salvezza dei protocolli» non funziona perché è troppo debole. Ci sarebbe voluta una cesura più forte, che provo a riprodurre come segue (usando il corsivo e lasciando per il resto tutto inalterato):

nonché obbligo di indossarli [i dispositivi] nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. *In ogni caso è obbligatorio il rispetto* dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Il punto fermo da me introdotto separa nettamente due movimenti testuali indipendenti sul piano sintattico e semantico; nella versione originale, con la separazione debole della virgola seguita dalla coordinata copulativa, i due movimenti vengono invece a confondersi creando un cortocircuito interpretativo. Ma dove l’estensore ha superato sé stesso è nella terza condizione che esenta dall’obbligo della mascherina. La richiamo:

c) [esenzione dell’obbligo] per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel succitato passaggio si sfiora davvero la comicità pura. Dopo l’immancabile *nonché*, si individua una categoria a dir poco bizzarra, ovvero «coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità». Al di là dal goffo uso del verbo *versare* riferito a una incompatibilità, io, per quanto eserciti la mia fantasia, non riesco a immaginare quale tipo di interazione possa impedire a chi assiste un malato o un disabile di indossare la mascherina. Mi viene in mente solo la respirazione bocca a bocca, ma non so se è questa la fattispecie cui pensava il legislatore.

Che si possa fare di meglio è testimoniato dal DPCM del 2 marzo 2021 a firma Draghi, al quale ho solo potuto dare un’occhiata rapida, ma quanto basta per cogliere subito significative differenze. La predetta lettera c) è così riformulata nel DPCM Draghi (si sta parlando, ricordo, di esenzione dall’uso della mascherina):

[sono esentate] le persone con patologie o disturbi incompatibili con l’uso delle mascherine, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Questo dettato rappresenta una traduzione in un italiano comprensibile di una precedente formulazione oscura, contorta, impelagata in una serie di inutili precisazioni che producono l'effetto contrario a quello sperato.

Ma torniamo al DPCM Conte. I passaggi poco perspicui sono diversi. Leggiamo la seguente frase (siamo al comma 4): «è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Non sarebbe stato meglio scrivere «nel territorio nazionale è vietato ogni spostamento tra regioni o tra province autonome». Quel *diverse regioni*, infatti, suona ambiguo, perché in italiano *diverso* può essere usato anche come aggettivo indefinito, e quindi *diverse regioni* potrebbe valere 'alcune regioni', 'svariate regioni'. Secondo questa interpretazione, quindi, il divieto di spostamento da un territorio all'altro potrebbe valere per alcune regioni sì e per altre no. Bisognerebbe sempre tener presente il principio aureo, attribuito a Michelangelo, per il quale l'arte dello scultore consiste nel togliere e non nell'aggiungere materia. Più si aggiunge materia, in questo caso linguistica, e più la figura, in questo caso il divieto, si fa meno chiaro e meno visibile.

Piuttosto nebuloso appare anche il comma 5 che riporto per intero:

5. Delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Intanto notiamo la strana costruzione inversa con anteposizione del complemento di specificazione (*delle strade e piazze*) al predicato (*può essere disposta la chiusura*). L'inversione sintattica è un artificio stilistico amatissimo dai poeti italiani della tradizione classica, ma non ci aspetteremmo di trovarla in un testo di legge. Aggiungo che in italiano si accede *a* un luogo, ma si defluisce *da* un luogo; quindi *accesso e deflusso agli esercizi commerciali* non funziona. Ma soprattutto a me sembra violato il principio di non contraddizione logica: se un luogo è chiuso non vi si può entrare, o sbaglio? Altrimenti si dovrebbe parlare di "regolamentazione degli accessi", non di chiusura per assembramenti. Allora sarebbe stato opportuno scrivere più o meno così:

5. Onde evitare situazioni di assembramento, in alcune strade o piazze dei centri urbani può essere disposto per tutta la giornata o in determinate fasce orarie l'accesso e il deflusso regolamentato del pubblico.

Potrei continuare a lungo, ma non voglio maramaldeggiare su questo italiano burocratico sgangherato. Dico solo che i tre principi cardine della teoria della comunicazione, ovvero l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza, sembrano spesso vacillare. Però come cittadino, prima ancora che come linguista, non posso non esprimere il mio rammarico di fronte a una comuni-

cazione così sciatta e opaca in un testo come il DPCM, la cui importanza regolatrice nelle abitudini quotidiane degli italiani ho già messo in evidenza all'inizio. Perché non si vuole capire, come diceva Nanni Moretti in un famoso film, che se si parla (in questo caso scrive) male, si pensa male e si vive male? Possibile, mi chiedo, che la Presidenza del Consiglio dei ministri non disponga di un servizio di consulenza linguistica? Possibile che nessuno butti un occhio sul testo finale, considerato anche che certe "scivolate" possono essere il frutto di successivi tagli e ricutiture delle varie bozze che si susseguono? Eppure, lo accennavo sopra a proposito del DPCM Draghi, basterebbe impegnarsi un po' per tornare a una lingua in grado di farsi comprendere. Invece, in questo disinteresse per la forma, in questa colpevole sciatteria, in questi atteggiamenti noncuranti sta una delle cause del degrado e del declino della nostra lingua. Se il diritto, che è il tempio della parola, si presenta con queste vesti linguistiche, a dir poco rattoppate, che futuro ci aspetta?

3. Possibili risvolti didattici

Il Convegno dell'ASLI Scuola (il quarto) si è tenuto a Cagliari dal 10 al 12 novembre 2022 con il seguente titolo: *Una lingua, molte lingue. La variazione linguistica nella didattica dell'italiano: teorie, strumenti, pratiche*. Il tema è molto stimolante, come si vedrà dagli Atti in preparazione, perché invita a riflettere su come sia possibile portare in aula la variegata tavolozza del repertorio linguistico italiano. Nel campo dei linguaggi settoriali, quello legato alla comunicazione pubblica ben si presta a coinvolgere gli alunni (ai diversi livelli scolastici) in un lavoro collettivo che tocca almeno due aspetti: a) la specificità del linguaggio burocratico-amministrativo; b) il dovere civico di farsi capire da tutti da parte delle pubbliche autorità. In tal senso è facile immaginare la possibilità di un lavoro interdisciplinare che coinvolga la storia (educazione del cittadino), il diritto (nelle classi in cui è insegnato), ma anche le scienze (lavorando ad esempio sul linguaggio della pandemia).

Dal punto di vista delle pratiche didattiche, i percorsi possibili sono tanti e molto dipendono dallo spirito d'iniziativa dell'insegnante. All'interno di un'attività laboratoriale, ad esempio, molto utili potrebbero essere gli esercizi di riscrittura del testo burocratico⁶. In particolare l'attenzione potrebbe essere puntata sia sul lessico, sia sull'assetto sintattico e testuale. Per il lessico si dovrebbe riflettere sui tecnicismi necessari e su quelli inutili,

⁶ Ricordo, tra l'altro, che sono stati pubblicati gli Atti del III Convegno ASLI Scuola: Giovanardi, De Roberto, Testa 2022. Numerosi contributi del volume vertono proprio sull'attività di riscrittura come metodo utile per entrare nei meccanismi della scrittura letteraria e di altro genere.

provando a sostituire questi ultimi con parole del lessico comune. Occorre fare molta attenzione a non instillare nei ragazzi l'idea (sbagliata) che tutto si possa dire in parole semplici: per capire un linguaggio settoriale, quale esso sia, è necessario dotarsi di un corredo lessicale appropriato; serve dunque un apprendistato specifico, che è però funzionale all'ampliamento delle competenze lessicali dei ragazzi. Al tempo stesso, saper individuare le parole e le espressioni inutilmente oscure e provare a sostituirle con altre più chiare e trasparenti rappresenta una modalità eccellente per addestrare gli studenti ai principi fondamentali della democrazia linguistica. Per la sintassi e la testualità sarebbe importante riformulare il testo burocratico evitando inversioni, eccesso di incisi e di subordinate, collegamenti laschi, sovrapposizione di movimenti testuali. È di grande rilievo che gli studenti si rendano conto che la chiarezza di un testo non risiede solo in scelte lessicali appropriate, ma anche, forse soprattutto, nel modo in cui gli enunciati si dispongono nel testo stesso per trasmettere al meglio la componente semantica e quella pragmatica del messaggio.

Riferimenti bibliografici

- Antonelli, Giuseppe (2020), *L'influenza delle parole*, Milano, RCS-Corriere della Sera.
- Antonelli, Giuseppe - Motolese, Matteo - Tomasin, Lorenzo (2021) (a cura di), *Storia dell'italiano scritto. V. Testualità*, Roma, Carocci.
- Bonomi, Ilaria - Piotti, Mario (2020), *Emergenza sanitaria, media e lingua: qualche riflessione*, «Lingue e culture dei Media», 4/1, pp. 1-7.
- Calvino, Italo (1980), *Una pietra sopra*, Torino, Einaudi.
- De Mauro, Tullio - Vedovelli, Massimo (1999) (a cura di), *Dante, il gendarme e la bolletta. La comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta ENEL*, Roma-Bari, Laterza.
- Fioritto, Alfredo (2009), *Manuale di stile dei documenti amministrativi*, Bologna, il Mulino.
- Giovanardi, Claudio (2021), *La decrescita (in)felice dell'italiano*, in Cristiana Papahagi (a cura di), *Disparitions, effacements, oublis dans les langues romanes*, II, Cluj, Presa Universitară Clujeană, pp. 133-152.
- Giovanardi, Claudio - De Roberto, Elisa - Testa, Andrea (2022) (a cura di), *Dal testo al testo. Lettura, comprensione e produzione*, Firenze, Cesati.

- Lubello, Sergio (2014), *Il linguaggio burocratico*, Roma, Carocci.
- Lubello, Sergio (2017), *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, il Mulino.
- Lubello, Sergio (2021), *L'italiano del diritto*, Roma, Carocci.
- Marri, Fabio (2020), *Lingua e burocrazia alla prova del Covid (I)*, «Lingua nostra», 81/3-4, pp. 65-85.
- MEF (2002): Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, *I quaderni dell'innovazione. Il progetto per la semplificazione del linguaggio amministrativo*, a cura di Alfredo Fioritto, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- Sgroi, Salvatore Claudio (2020), *Dal Coronavirus al Covid-19. Storia di un lessico virale*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
-

